SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 luglio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1995.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore dei signori Vittorio Agamennone (in arte Virio) e Gaio Fratini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di L. 19.000.000 annue a ciascuna delle seguenti persone: sig. Vittorio Agamennone (in arte Virio) e sig. Gaio Fratini, che possiedono i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 1995;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° maggio 1995, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di lire diciannovemilioni a ciascuna delle seguenti persone: sig. Vittorio Agamennone (in arte Virio), nato a Verona il 20 luglio 1901 e sig. Gaio Fratini, nato a Città della Pieve (Perugia) il 6 settembre 1921.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1186 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 48

95A4042

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1995.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore dei signori Francesco Scarpa (in arte Scarpabolla Francesco) e Armando Valente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di L. 19.000.000 annue a ciascuna delle seguenti persone: sig. Francesco Scarpa (in arte Scarpabolla Francesco) e sig. Armando Valente, che possiedono i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° maggio 1995, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di lire diciannovemilioni a ciascuna delle seguenti persone: sig. Francesco Scarpa (in arte Scarpabolla Francesco), nato a Venezia il 7 aprile 1902 e sig. Armando Valente, nato a Genova il 12 gennaio 1903.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1186 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 47

95A4043

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 giugno 1995.

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1994 concernente l'elenco dei comuni colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, in legge 21 gennaio 1995, n. 22;

Vista la proposta in data 25 novembre 1994 formulata dal Ministro dell'interno, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, e sulla base degli elementi di valutazione in possesso dei prefetti delle province interessate e dai medesimi comunicati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 1994 con il quale sono stati individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;

Vista la ulteriore proposta in data 16 febbraio 1995 presentata dalla regione Lombardia su indicazione del sindaco di Montegrino Valtravaglia in provincia di Varese concernente la esclusione dall'elenco dei comuni colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1994 e sulla base degli elementi di valutazione in possesso del prefetto della provincia di Varese e dal medesimo comunicati;

Visto, per quanto di competenza, il parere favorevole espresso dal Ministero delle finanze in data 9 maggio 1995;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante modificazioni all'art. 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni nella citata legge 21 gennaio 1995, n. 22;

Decreta:

Per quanto in premessa specificato e a parziale modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 26 novembre 1994, il comune di Montegrino Valtravaglia (Varese) è escluso dall'elenco dei comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone che sono state colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

Roma, 21 giugno 1995

Il Presidente: DINI

95A4041

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 23 giugno 1995.

Inserimento della società Ismes S.p.a. tra gli enti autorizzati ad effettuare le prove sugli imballaggi e sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visti gli articoli 4 e 24 del regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego», a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1995 concernente, tra l'altro, la delega per la firma degli atti conseguenti all'attuazione dei regolamenti per il trasporto marittimo di merci pericolose;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 dell'11 luglio 1985, con il quale sono state approvate le «norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose»;

Visto il proprio decreto 14 maggio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1990, con il quale sono state approvate le «norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose»;

Vista la richiesta avanzata dalla società Ismes con lettera del 23 marzo 1995, relativa all'inserimento della società stessa tra gli enti preposti all'effettuazione delle prove sugli imballaggi (punto 5.1 del citato decreto del 1985) e sui contenitori intermedi (punto 1.7, disposizioni amministrative, del citato decreto del 1990);

Visto il parere espresso dall'ispettorato tecnico di questa amministrazione con nota del 16 giugno 1995, n. 7/24/1805;

Considerato che tali due decreti stabiliscono che le suddette prove possono essere effettuate, oltre che dall'Ente ferrovie dello Stato, dal R.I.N.A., dalla SIVA e dall'ENEA, anche da altri laboratori nazionali autorizzati dal Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società Ismes S.p.a. viene autorizzata ad effettuare le prove sugli imballaggi e sui contenitori intermedi, disciplinate rispettivamente dai decreti ministeriali 23 maggio 1985 e 14 maggio 1990.

Art. 2.

In esecuzione di quanto stabilito al precedente art. 1, nel decreto ministeriale 23 maggio 1985 (punto 5.1) e, rispettivamente, nel decreto ministeriale 14 maggio 1990 (punto 1.7) deve essere inserita dopo la lettera *D)* la seguente frase:

«*E)* Ismes, via Giulio Cesare n. 29 - 24100 Bergamo».

La esistente lettera *E)* deve essere conseguentemente sostituita con la lettera *F)*.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1995

Il direttore della divisione: LASCO

95A4017

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 luglio 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», di durata biennale, con decorrenza 30 giugno 1995, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro e autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del Tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 5 luglio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 64.982 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 21 giugno 1995, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», della durata di due anni, con decorrenza 30 giugno 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ), di durata biennale, con decorrenza 30 giugno 1995 e scadenza 30 giugno 1997, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 21 giugno 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 21 giugno 1995.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 21 giugno 1995, entro le ore 13 del giorno 11 luglio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della quarta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 luglio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 21 giugno 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 14 luglio 1995, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 14 luglio 1995.

Art. 6.

L' onere per il rimborso del capitale dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1997, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1995

Il Ministro: DINI

95A4044

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995.

Finanziamento dei progetti del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità, di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, che fissa in lire 1.500 miliardi, per l'anno 1993, i limiti degli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria che saranno a carico del Fondo sanitario nazionale in conto capitale fino all'importo massimo di lire 290 miliardi a decorrere dal 1994;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, tra l'altro, disposizioni per l'armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 100, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione, da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dei sopracitati progetti di edilizia sanitaria, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sànità in data 10 febbraio 1994 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994 — con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993, convertito nella legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989 con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-90, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990 — con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-91;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare dalle regioni Piemonte e Veneto per il finanziamento di alcune opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi al finanziamento i seguenti progetti:

Regioni e U.S.L.	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (in milioni di lire)
Piemonte		
7 ex 29	Costruzione nuovo fabbricato per RSA per anziani di S. Mauro Torinese	4.560
Veneto		
13 ex 18	Completamento RSA per anziani di Strà (Venezia)	1.200
9 ex 11	Costruzione casa per anziani non autosufficienti di Motta di Livenza (Treviso)	2.201

(*) Al netto della quota del 5% a carico delle regioni.

Restano a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA dal decreto-legge n. 331/1993, convertito nella legge n. 427/1993, richiamato in premessa.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 10 maggio 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 20 giugno 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 127

95A4019

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995.

Assegnazione alle regioni e al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali dei fondi per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura, di cui al decreto-legge n. 727/1994 convertito, con modificazioni, in legge n. 46/1995.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1 che differisce le disposizioni di cui alla legge n. 752/1986 sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 1992;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 1995, n. 46, concernente norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura;

Visto l'art. 1, comma 1, del succitato decreto-legge n. 727/1994, convertito, con modificazioni, nella legge n. 46/1995, che autorizza per il 1995 la spesa di lire 800 miliardi per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura;

Visto l'art. 1, comma 2, del succitato decreto-legge n. 727/1994, convertito, con modificazioni, nella legge n. 46/1995, il quale stabilisce che la suddetta somma di lire 800 miliardi è assegnata dal CIPE, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato di cui all'art. 2, comma 6, della legge n. 491/1993;

Visto l'art. 2, comma 10, della succitata legge n. 491/1993 che prevede che la quota di risorse finanziarie destinata alle azioni di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali non possa essere superiore al limite del 20% del complessivo stanziamento;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 «Norme urgenti in materia di finanza locale» che all'art. 20, comma 1, lettera *b)*, ha stabilito che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono escluse dal riparto dei fondi dell'art. 3 ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 3 e dell'art. 6 della legge n. 752/1986;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la nota n. 50456 del 6 aprile 1995 con la quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha trasmesso la proposta di riparto di lire 800 miliardi tra le regioni ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1995;

Vista l'intesa espressa dal succitato comitato permanente di cui alla legge n. 491/1993 nella seduta del 12 aprile 1995, come previsto ai sensi del citato art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 727/1994, convertito, con modificazioni, in legge n. 46/1995;

Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

1. A valere sulla somma complessiva di lire 800 miliardi, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 727/1994 convertito, con modificazioni, nella legge n. 46/1995 richiamata nelle premesse, è assegnato l'importo di lire 640 miliardi per l'anno 1995 alle regioni per l'attuazione degli interventi nel campo agricolo e forestale così come riportato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

2. Il restante importo di lire 160 miliardi è assegnato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'attuazione delle azioni di competenza indicate nella propria proposta.

Roma, 10 maggio 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 20 giugno 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 126

ALLEGATO

RIPARTO DEI FONDI ASSEGNATI ALLE REGIONI PER L'ANNO 1995 LEGGE N. 46/1995

Regioni	Parametro	Importo (milioni di lire)
Piemonte	6,079	38.906
Liguria	1,999	12.794
Lombardia	6,546	41.894
Veneto	6,486	41.510
Emilia Romagna	8,124	51.994
Toscana	6,128	39.219
Umbria	2,798	17 907
Marche	3,591	22.982
Lazio	7,285	46.624
Abruzzo	5,908	37.811
Molise	3,593	22.995
Campania	12,608	80.691
Puglia	13.175	84.320
Basilicata	6,654	42.586
Calabria	9,026	57.767
TOTALE ...	100,000	640.000

95A4018

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995.

Assegnazione alla regione Sardegna della seconda quota per l'attuazione del piano di eradicazione della peste suina africana, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1992 - parte corrente.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la decisione del Consiglio delle Comunità economiche europee in data 25 aprile 1990 con la quale, tra l'altro, è stato previsto un cofinanziamento comunitario al piano di eradicazione della peste suina africana in Sardegna da attuarsi in cinque anni, nonché sono state dettate delle precise indicazioni per l'attuazione del medesimo;

Vista la propria deliberazione del 12 agosto 1992, con la quale è stato assegnato alla regione Sardegna l'importo di 9 miliardi di lire quale prima quota per il finanziamento del primo anno di attuazione del piano anzidetto il cui costo è stato valutato in 35 miliardi di lire;

Considerato che nel mese di luglio 1992 il comitato veterinario permanente della CEE ha espresso parere favorevole in ordine all'attuazione del piano medesimo;

Tenuto conto che le quote annuali da erogare nel quinquennio sono state determinate in 9 miliardi di lire per il primo anno, già deliberate in data 12 agosto 1992, e in lire 6,5 miliardi nei quattro anni successivi;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 26 aprile 1995, concernente l'assegnazione della seconda quota per il finanziamento del piano pari a lire 6,5 miliardi;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 4 aprile 1995;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1992 - parte corrente, è assegnata alla regione Sardegna la somma di L. 6.500.000.000 per le finalità indicate in premessa.

Roma, 10 maggio 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 10 giugno 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 119

95A4020

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Teglio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il ripristino delle infrastrutture danneggiate dalle piogge alluvionali da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/68372).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 11 aprile 1995 prot. n. 17981, dal comune di Teglio per il ripristino delle infrastrutture danneggiate dalle piogge alluvionali su un'area ubicata nel comune di Teglio (Sondrio), mappali 221, 40, 43, 91, 93, 269, 222, 229, 248, 230, foglio n. 11, mappali 35, 381, 37, 87, foglio n. 17, mappali 232, 234, 235, foglio n. 18 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel ripristino della viabilità attualmente compromessa dai fenomeni di erosione e smottamento causati dalle piogge alluvionali dei mesi di settembre/ottobre 1993;

Vista la certificazione sindacale espressa in data 29 marzo 1995, n. 3672, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Teglio (Sondrio), mappali 221, 40, 43, 91, 93, 269, 222, 229, 248, 230, foglio n. 11, mappali 35, 381, 37, 87, foglio n. 17, mappali 232, 234, 235, foglio n. 18 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 maggio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3990

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Rogno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un prefabbricato in legno ad uso ricovero e noleggio motoslitte da parte del sig. Bisaro Enrico. (Deliberazione n. V/68374).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV 3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 23 marzo 1995, prot. n. 9396, dal signor Bisaro Enrico per la realizzazione di prefabbricato in legno ad uso ricovero e noleggio motoslitte su un'area ubicata nel comune di Rogno (Bergamo), mappale 11, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nella promozione dello sviluppo turistico ed utilizzo motoveicoli di pronto soccorso d'urgenza;

Vista la delibera comunale del 5 aprile 1995, n. 164, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Rogno (Bergamo), mappale 11, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 maggio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3988

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una variante della strada denominata Val Viola da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/68375).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 23 marzo 1995, prot. n. 14286, dal comune di Valdisotto per la realizzazione di una variante della strada denominata Val Viola su un'area ubicata nel comune di Valdidentro (Sondrio), mappali 20, 23, 66, 67, 144, 115, foglio 38 (per la sola parte interessata dall'intervento), su area sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel porre rimedio ad una situazione di intransitabilità di una strada di notevolissima importanza;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), mappali 20, 23, 66, 67, 144, 115, foglio 38 (per la sola

parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 maggio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3993

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea aerea a bassa tensione da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/68378).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 23 marzo 1995, prot. n. 14297, dal comune di Valdisotto per la realizzazione di una linea aerea a bassa tensione su un'area ubicata nel comune di Valdisotto (Sondrio), mappali 258, 257, 250, 251, 245, 241, 567, 249, 244, foglio n. 18, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nella realizzazione della linea aerea per conduzione di elettricità;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), mappali 258, 257, 250, 251, 245, 241, 567, 249, 244, foglio n. 18, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 maggio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3992

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di straordinaria manutenzione e di restauro conservativo da parte della sig.ra Pini Rita Teresa. (Deliberazione n. V/68382).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 3 aprile 1995, prot. n. 16419, dalla sig.ra Pini Rita Teresa per lavori di straordinaria manutenzione e di restauro conservativo su un'area ubicata nel comune di Tirano (Sondrio), mappale n. 150, foglio n. 70 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici e sociali, consistenti nella manutenzione del territorio in un'area soggetta a progressivo degrado;

Vista la delibera di giunta comunale espresa in data 8 marzo 1995, n. 177, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tirano (Sondrio), mappale 150, foglio n. 70 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 maggio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3991

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sondalo dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il recupero del fabbricato in Alpe «Madrisio» da parte della sig.ra Caranzi Lucia. (Deliberazione n. V/68385).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di stralcio presentata alla giunta regionale in data 24 marzo 1995, prot. n. 14658, dalla sig.ra Caranzi Lucia per il recupero del fabbricato in Alpe «Madrisio» su un'area ubicata nel comune di Sondalo (Sondrio), mappale 305, foglio n. 68 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel mantenimento del fabbricato ad uso baita;

Vista la delibera di giunta comunale espresa in data 8 marzo 1994, n. 561, con la quale si attesta che le opere suddette sono conformi ai disposti delle citate deliberazioni di giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio 1992, n. 22971;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tirano (Sondrio), mappale 305, foglio n. 68 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 maggio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3989

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 con il quale le università sono autorizzate a istituire i diplomi universitari ivi elencati;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1993 relativo alla nuova tabella XLIV;

Viste le deliberazioni con le quali i consigli delle facoltà di magistero del 1° febbraio 1995, di giurisprudenza dell'8 febbraio 1995, di economia del 21 febbraio 1995, di scienze politiche dell'8 marzo 1995, di lettere e filosofia del 15 marzo 1995, di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 22 marzo 1995, hanno proposto la modifica di statuto concernente la trasformazione della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali in diploma universitario in servizio sociale;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nell'adunanza del 27 aprile 1995;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 12 maggio 1995;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 giugno 1995 comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica con nota del 27 giugno 1995, prot. n. 1138/pos. 2 pg, ed avente per oggetto la trasformazione della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali in diploma universitario in servizio sociale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che tale modifica statutaria costituisce atto dovuto, in quanto la trasformazione della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali in diploma universitario in servizio sociale è prevista da disposizioni quadro del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nella parte II, ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi, titolo I, all'art. 10, nella facoltà di magistero, dopo la laurea in psicologia aggiungere «il diploma universitario in servizio sociale».

Art. 2.

Nella parte VII, delle scuole dirette a fini speciali, al titolo I, normativa generale, all'art. 716 contenente l'elencazione delle scuole è depennata la scuola per assistenti sociali; sono soppressi inoltre gli articoli di detta scuola da 732 a 738.

Art. 3.

Nella parte II, titolo VI, facoltà di magistero, dopo l'art. 69 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi al diploma universitario in servizio sociale.

6 - DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SERVIZIO SOCIALE.

Art. 70 *(Istituzione e durata del corso di diploma universitario in servizio sociale).* — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale.

In particolare, il corso di diploma fornirà competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli, gruppi o comunità nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali, a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione, organizzazione e programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire ad una diffisione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti.

La durata del corso di diploma è di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.

All'atto del recepimento dell'ordinamento didattico da parte delle singole università, gli organi competenti indicheranno la facoltà che, per ciascuna delle aree previste dall'art. 5 dovranno assicurare, secondo le norme vigenti, la copertura degli insegnamenti del corso.

Art. 71 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 72 *(Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma di cui all'art. 1 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extrascolastico) e scienze politiche (indirizzo politico-sociale o sociologico).

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando laddove necessario le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione.

Art. 73 *(Articolazione del corso degli studi e del tirocinio).* — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1500 ore, di cui almeno 600 ore di attività pratiche di tirocinio professionale svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con il coordinamento di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio. Le attività di tirocinio — costitutive della formazione nel servizio sociale — debbono essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi individuate al successivo art. 5 dove per ciascuna area è previsto il numero minimo di ore di attività didattica.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed esperienza professionale documentati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Art. 74 *(Ordinamento didattico)*. — Il numero delle annualità non può essere inferiore a quindici e superiore a diciotto; è consentito suddividere ciascuna annualità in due moduli didattici di durata semestrale: ogni singola annualità si articola su almeno sessanta ore di didattica.

Le aree disciplinari caratterizzanti sono otto: le prime sei sono obbligatorie sul piano nazionale, mentre delle due aree seguenti almeno una dovrà essere attivata in ciascuna sede.

Il piano di studi è completato da almeno sei insegnamenti complementari tutti semestrali.

1. Area professionale del servizio sociale - Settori di sociologia generale (Q05A) e sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C) - (almeno cinque moduli annuali):

principi e fondamenti del servizio sociale;
politica sociale;
metodi e tecniche del servizio sociale;
organizzazione del servizio sociale.

2. Area di metodologia delle scienze sociali - Settori di statistica sociale (S03B) e sociologia generale (Q05A) - (almeno due moduli semestrali):

statistica sociale;
metodologia e tecnica della ricerca sociale.

3. Area psicologica - Settori di psicologia sociale (M11B) e psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M11A) - (almeno tre moduli semestrali):

psicologia sociale;
psicologia dello sviluppo.

4. Area sociologica - Settori di sociologia generale (Q05A), di sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D), sociologia della devianza (Q05G), sociologia dei processi culturali, formativi e comunicativi (Q05B) e discipline demoetnoantropologiche (M05X) - (almeno tre moduli semestrali):

antropologia culturale;
sociologia;
teoria dei processi di socializzazione;
sociologia delle relazioni etniche;
sociologia della famiglia;
sociologia della devianza.

5. Area giuridica - Settori del diritto privato (N01X), di istituzioni di diritto pubblico (N09X), di diritto del lavoro (N07X), di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X) - (almeno tre moduli semestrali):

nozioni giuridiche fondamentali (N01X) o diritto privato;
diritto della sicurezza sociale o diritto del lavoro;
diritto pubblico (N09X);
diritto penale o diritto e procedura penale.

6. Area della sanità pubblica - Settori di medicina legale (F22B) e di igiene generale ed applicata (F22A) - (almeno due moduli semestrali):

medicina sociale;
igiene.

7. Area economica - Settori di economia politica (P01A), politica economica (P01B) e scienza delle finanze (P01C) - (almeno un modulo semestrale):

istituzioni di economia;
economia della sicurezza sociale;
economia pubblica.

8. Area delle scienze dell'educazione - Settori di pedagogia generale (M09A) e sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B) - (almeno un modulo semestrale):

pedagogia generale;
educazione degli adulti;
sociologia dell'educazione.

9. Le discipline complementari (tutte con modulo semestrale) saranno scelte tra le discipline obbligatorie non sostenute come tali o entro il seguente elenco, fino a concorrere al numero di insegnamenti scelto dalla struttura didattica entro i limiti del comma 1 dell'art. 5:

criminologia minorile;
diritto amministrativo;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto di famiglia;
diritto penitenziario;
diritto regionale e degli enti locali;
economia applicata;
economia aziendale;
economia del lavoro;
etica sociale;
lingua inglese;
ordinamento della famiglia;
pedagogia speciale;
psichiatria;
psicodinamica delle relazioni familiari;
psicologia di comunità;
psicologia di gruppo;
psicopatologia;
sociologia della comunicazione;
sociologia della medicina;
sociologia della salute;
sociologia della sicurezza sociale;
sociologia dell'organizzazione;
statistica;
storia contemporanea;
storia dell'amministrazione pubblica;
storia delle idee;
storia delle istituzioni politiche;
storia del pensiero;
storia economica e sociale del mondo contemporaneo;
storia sociale;
teoria e tecnica del colloquio psicologico.

10. Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione di lingua straniera con particolare riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di diploma.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero, possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale.

Art. 75 *(Esame di diploma).* — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di diploma. L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Art. 76 *(Regolamento del corso di diploma).* — I consigli di diploma determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 74. Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

le sedi di tirocinio con cui stipulare le convenzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 giugno 1995

Il rettore: BAUSOLA

Il direttore amministrativo: MOLINARI

95A4021

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Approvazione del nuovo statuto della fondazione «Giordano dell'Amore: Centro per l'assistenza alle istituzioni finanziarie e creditizie dei Paesi in via di sviluppo», in Milano.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1995, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 9 giugno 1995, viene approvato il nuovo statuto della fondazione «Giordano dell'Amore: Centro per l'assistenza alle istituzioni finanziarie e creditizie dei Paesi in via di sviluppo», con sede in Milano, costituito da ventidue articoli, redatto con verbale in data 6 aprile 1995.

95A4023

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazioni allo statuto del Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica, in Milano

Con decreto ministeriale 25 marzo 1995, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il 22 maggio 1995 al n. 906, sono stati modificati gli articoli 6 e 8 dello statuto del Consorzio interuniversitariolombardo per l'elaborazione automatica (CILEA), con sede in Milano.

95A4024

Modificazioni allo statuto della fondazione «Raffaele Mattioli per la storia del pensiero economico», in Milano

Con decreto ministeriale 10 aprile 1995, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il 22 maggio 1995 al n. 908, sono stati modificati gli articoli 4 e 6 dello statuto della fondazione «Raffaele Mattioli per la storia del pensiero economico», con sede in Milano.

95A4025

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto italiano di studi legislativi, in Roma

Con decreto ministeriale 14 marzo 1995, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il 6 maggio 1995 al n. 830, è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto italiano di studi legislativi, con sede in Roma.

95A4026

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 20 giugno 1995 è stato autorizzato l'acquisto, da parte dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, via Adolfo Ravà n. 124, per il prezzo di L. 102.000.000, dell'immobile rappresentato da quattro locali adibiti a laboratorio, ufficio, servizio, disimpegno ed ingresso al piano terra nonché locale ripostiglio e cortili esclusivi sito in Padova, via Citolo da Perugia n. 18, come da rogito per notaio avv. Armando Crivellari, rep. n. 609127, racc. n. 29951, del 4 dicembre 1987.

95A4027

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 luglio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1620,79
ECU	2140,74
Marco tedesco	1153,59
Franco francese	331,86
Lira sterlina	2579,97
Fiorino olandese	1030,12
Franco belga	56,126
Peseta spagnola	13,455
Corona danese	296,28
Lira irlandese	2646,10
Dracma greca	7,121
Escudo portoghese	10,967
Dollaro canadese	1197,66
Yen giapponese	18,513
Franco svizzero	1385,17
Scellino austriaco	164,03
Corona norvegese	259,72
Corona svedese	224,28
Marco finlandese	376,84
Dollaro australiano	1169,08

95A4121

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 19 giugno 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Elsa Miani Calabrese, con testamento pubblico registrato per atto notaio Renato Pirolo, n. rep. 83030, consistente in titoli di Stato del valore nominale di L. 25.000.000.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Gargiulo Carlo, con testamento olografo pubblicato per atto notaio Antonio Tafuri, n. rep 29543, consistente nella somma di L. 20.000.000.

95A4030

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, a conseguire una eredità

Con decreto ministeriale 19 giugno 1995, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire l'eredità disposta dalla sig.ra Bosio Antonia, con testamento olografo pubblicato per atto dott. Francesco Ioli, notaio in Torino n. di rep. 123620, consistente in beni mobili (saldo di libretto di deposito bancario, detratte le passività) per un valore di L. 29.756.064.

95A4031

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 19 giugno 1995, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Gutierrez Tina, con testamento pubblico registrato per atto dott Santa Picciolo, notaio in Milano, n. di rep. 19735, consistente nella somma di L. 5.000.000.

95A4032

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, a conseguire una eredità

Con decreto ministeriale 19 giugno 1995, l'Associazione italiana della Croce rossa di Roma, con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire l'eredità disposta dalla sig.ra Peschi Giulia con testamenti olografi pubblicati per atto dott. Antonio Gunnella notaio in Firenze n. di rep. 69287 e 1927, consistente nel 50% del ricavato della vendita dei beni mobili stimati in L. 219.200.000, nonché nel 50% di quanto residua, detratti alcuni legati di importo pari a L. 14.000.000, dal denaro depositato sul libretto al portatore presso la Cassa di risparmio di Firenze, con saldo creditore di L. 14.384.695 (inventario redatto in data 16 giugno 1991).

95A4033

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° luglio 1995 sono pagabili presso le banche sottoindicate le seguenti cedole d'interesse relative al semestre gennaio 1995-giugno 1995:

cedola n. 12 del prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato nella misura del 4,90% netto;

cedola n. 9 del prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile con premio di rimborso nella misura del 4,813% netto;

cedola n. 10 del prestito obbligazionario 1990/1998 opz a tasso variabile nella misura del 4,638% netto:

Banca nazionale delle comunicazioni S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca popolare di Novara S.r.l. - Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane S.p.a. - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.r.l. - Credito artigiano S p.a.

Prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato.

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di aprile e maggio 1995 è risultato pari al 12,154%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di aprile e maggio 1995, è risultato pari all'11,08%;

c) la media aritmetica risulta pertanto, pari all'11,617% equivalente al tasso semestrale del 5,65%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre luglio 1995-dicembre 1995, scadenza 1° gennaio 1996, cedola n. 13, un interesse lordo del 6,05% pari ad un rendimento del 5,294% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile con premio di rimborso.

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti effettivi annui lordi di aprile e maggio 1995 è risultato pari al 12,344%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di aprile e maggio 1995, è risultato pari all'11,08%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari all'11,712% equivalente al tasso semestrale del 5,69%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% più vicino e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre luglio 1995-dicembre 1995, scadenza 1° gennaio 1996, cedola n. 10, un interesse lordo del 5,95% pari ad un rendimento del 5,206% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1990/1998 per la quota parte opzionata a tasso variabile.

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 6, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi annui lordi di aprile e maggio 1995 è risultato pari al 12,344%;

b) per la lira interbancaria di cui all'art. 6, punto *B*, del regolamento del prestito, il rendimento considerato sarà pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti annui lordi rilevati nei mesi di aprile e maggio 1995, è risultato pari al 10,7615%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari all'11,5528% equivalente al tasso semestrale del 5,619%.

In conseguenza, a norma dell'art. 6 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre luglio 1995-dicembre 1995, scadenza 1° gennaio 1996, cedola n. 11, un interesse lordo del 5,85% pari ad un rendimento del 5,119% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

95A4034

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia (sede di Torino), farmacia (C.T.F. sede di Novara), giurisprudenza (sede di Torino), lettere e filosofia (sede di Torino), magistero, scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino) dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia (sede di Torino):

istituzioni di diritto pubblico.

Facoltà di farmacia (C.T.F. sede di Novara):

chimica fisica.

Facoltà di giurisprudenza (sede di Torino):

diritto costituzionale;

sistemi giuridici comparati.

Facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino):

filosofia morale;

storia romana;

glottologia.

Facoltà di magistero:

filologia romanza.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino):

istituzioni di matematiche;

chimica analitica dei materiali.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1995.

95A4077

UNIVERSITÀ «CA' FOSCARI» DI VENEZIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e la facoltà di economia dell'Università degli studi «Ca' Foscari» di Venezia sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

un posto - settore scientifico disciplinare K05B «informatica», per la disciplina «sistemi operativi»;

un posto - settore scientifico disciplinare K05B «informatica», per la disciplina «programmazione».

Facoltà di economia:

un posto - settore scientifico disciplinare S01A «statistica», per la disciplina «statistica».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4010

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 12, comma 1, alla pag. 113 del sopraindicato supplemento ordinario, le parole: «o in licenza straordinaria di convalescenza ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di corpo,» sono soppresse;

all'art. 69, comma 1, alla pag. 129 del sopraindicato supplemento ordinario, dopo le parole: «ad eccezione delle deroghe espressamente previste nel presente decreto» sono inserite le seguenti: «e fermi restando, comunque, gli articoli 39 e 43 della stessa legge»;

alla «Tabella H», allegata al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicata alla pag. 141 del sopraindicato supplemento ordinario, nel titolo, dopo le parole: «A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 1995», sono aggiunte le seguenti: «, COME RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 43-*BIS* DELLA LEGGE 1° APRILE 1981, N. 121».

95A4035

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 7 luglio 1995, n. 276, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 12 luglio 1995)

All'art. 2, comma 1, del decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 4 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «1. Il comma 4 dell'articolo *665* del codice di procedura penale è abrogato.», leggasi: «1. Il comma 4 dell'articolo *655* del codice di procedura penale è abrogato.».

95A4120

Comunicato relativo al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche, in corrispondenza delle sottoelencate pagine del sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale:*

il titolo del decreto legislativo sopra citato, riportato nella testata, alla pag. 3 nel «Sommario» ed all'inizio della pag. 111, dove è scritto: «... del personale non direttivo e non dirigente del *corpo* della Guardia di finanza.», leggasi: « del personale non direttivo e non dirigente del *Corpo* della Guardia di finanza.»;

alla pag. 111, nelle premesse al decreto, dove è scritto: «Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della *Carera* e del Senato della Repubblica;», leggasi: «Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della *Camera* e del Senato della Repubblica;»;

alla pag. 112, all'art. 7, comma 1, dove è scritto: «... la *composizlone* delle Commissioni,», leggasi: «... la *composizione* delle Commissioni,» ed all'art. 8, comma 2, dove è scritto: «2. La commissione *dl* cui al precedente comma ...», leggasi: «2. La commissione *di* cui al precedente comma ...»;

alla pag. 115, all'art. 21, comma 1, dopo la lettera e), dove è scritto: «*l)* la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti ...», leggasi: «*f)* la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti ...»;

alla pag. 117, all'art. 36, comma 1, lettera a), n. 4, dove è scritto: «Il giudizio di merito viene emesso dal comandante di corpo o *equipolIente,*», leggasi: «Il giudizio di merito viene emesso dal comandante di corpo o *equipollente,*»;

alla pag. 119, all'art. 43, comma 3, dopo la lettera b), dove è scritto: «*e)* precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio:», leggasi: «*c)* precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio:»;

alla pag. 120, all'art. 44:

al comma 3, dove è scritto: «... con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami di *idoneltà,*», leggasi: «... con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami di *idoneità,*»;

al comma 5, dove è scritto: «5. I frequentatori del corso che al termine del secondo anno di corso conseguono *l'idoneltà* nella seconda sessione ...», leggasi: «5. I frequentatori del corso che al termine del secondo anno di corso conseguono *l'idoneità* nella seconda sessione ...»;

alla pag. 121, all'art. 45, comma 2, dopo la lettera b), dove è scritto: «*e)* vengano riprovati agli esami dopo aver già ripetuto un anno di corso.», leggasi: «*c)* vengano riprovati agli esami dopo aver già ripetuto un anno di corso.»;

alla pag. 122, all'art. 49, comma 2, lettera b), dove è scritto: «... e inviati ai reparti *dl* impiego.», leggasi: «... e inviati ai reparti *di* impiego.»;

alla pag. 123, all'art. 56, comma 3, dove è scritto: «... già pubblicato con le *modalltà* di cui ai predetti articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212:», leggasi: «... già pubblicato con le *modalità* di cui ai predetti articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212:»;

alla pag. 124, all'art. 56, comma 8, dove è scritto: «8. Il comandante di Corpo o equipollente che ritenga che un dipendente *sottufficlale,*», leggasi: «8. Il comandante di Corpo o equipollente che ritenga che un dipendente *sottufficiale,*»;

alla pag. 124, all'art. 57, comma 1, lettera a), dove è scritto: «a) aver bene assolto le *lunzioni* inerenti il proprio grado;», leggasi: «a) aver bene assolto le *funzioni* inerenti il proprio grado;»;

alla pag. 125, all'art. 60, comma 3, nel secondo periodo, in fine, dove è scritto: «... la proposta non può avere *ulteripre* corso.», leggasi: «... la proposta non può avere *ulteriore* corso.»;

alla pag. 126, all'art. 62, comma 2, lettera a), dove è scritto: «a) hanno effetto giuridico ed economico a decorrere dal *10* settembre 1995:», leggasi: «a) hanno effetto giuridico ed economico a decorrere dal *1°* settembre 1995;».

95A4036

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, coordinato con la legge di conversione 11 luglio 1995, n. 273, recante: «Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni». (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1995).

L'allegato 1, riportato in calce al testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato da pag. 54 a pag. 59 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi soppresso in conseguenza della soppressione dell'art. 1 del decreto-legge da parte della relativa legge di conversione, di cui detto allegato è parte integrante.

95A4119

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300